



PRIMA NOTA DI LETTURA SULLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 RECANTE “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID –19”

Indice

A-Norme relative al personale.....	1
1.Lavoro agile in forma semplificata (art. 87, commi 1 e 2)	1
2.Limitazione della presenza negli uffici (87, comma 3)	2
3.Sospensione delle procedure concorsuali (art. 87, comma 5)	2
4.Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile (art. 75).....	2
5.Congedi parentali per emergenza Covid-19 (art. 25)	2
6.Estensione dei permessi retribuiti ex legge 104/1992 (art. 24).....	3
7.Straordinari della Polizia locale (art. 115).....	3
8.Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari (art. 103, comma 5)	3
9.Prestazioni individuali domiciliari o a distanza (art. 48).....	3
10.Premio per i lavoratori dipendenti (art.63).....	4
B-Norme relative agli amministratori locali.....	4
11.Permessi retribuiti (Articolo 25 comma 6)	4
12.Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane. (art. 73 commi 1 e 3)	4
C-Norme relative ai procedimenti amministrativi.....	5
13.Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103)	5
D-Norme fiscali e finanziarie.....	5
14.Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)	5
15.Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61).....	5
16.Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62).....	6
17.Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67).....	6
18.Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati Agenzia Entrate-Riscossione (art. 68)	7
19.Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)	7
20.Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83).....	7
21.Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)	8
22.Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (FSC, art. 97)	8

23.Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)	8
24.Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109).....	9
25.Rinvio questionari Sose province e città metropolitane (art. 110)	9
26.Sospensione quota capitale mutui enti locali (art. 112)	10
27.Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)	10
28.Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114)	10
E-Misure economiche a sostegno dei lavoratori.....	10
29.Indennità professionisti e lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa (Articolo 27)	10
30.Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Articolo 28)	11
31.Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Articolo 29).....	11
32.Indennità lavoratori del settore agricolo (Articolo 30)	11
33.Incumulabilità tra indennità (Articolo 30)	11
34.Indennità lavoratori dello spettacolo (Articolo 38)	11
35.Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Articolo 44)	11
36.Premio ai lavoratori dipendenti (Articolo 63)	12
37.Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Articolo 89)	12

A- Norme relative al personale

1. Lavoro agile in forma semplificata (art. 87, commi 1 e 2)

Modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA. Già con il primo DPCM del 23 febbraio scorso, con una disposizione replicata nei decreti che si sono via via succeduti, il Governo ha inteso incentivare i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo *smart working* come modalità preferenziale di lavoro, nell'ottica del contenimento del contagio da Covid-19. Con l'art. 87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

La norma prevede espressamente che **le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro**, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

La semplificazione procedurale consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile.

Gli strumenti di lavoro. Il legislatore si preoccupa anche di codificare una regola che già era contenuta nelle indicazioni applicative della Funzione pubblica: la prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo anche le disposizioni contenute nell'art. 75 del DL, che prevede una disciplina semplificata e derogatoria, sino al 31 dicembre 2020, in materia di acquisti di beni, servizi informatici e connettività finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese.

Dipendenti con disabilità o familiari disabili. L'art. 39 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro

in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Limitazione della presenza negli uffici (87, comma 3)

Misure organizzative. Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Esenzione dal servizio. Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

3. Sospensione delle procedure concorsuali (art. 87, comma 5)

Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure già completate. È altresì possibile il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si possono istituire e si svolgono in via telematica. Analogamente è possibile portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.

4. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile (art. 75)

La norma mira a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica.

La disposizione consente ai Comuni e in generale a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50/2016), , **fino al 31 dicembre 2020** il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per queste forniture.

Le suindicate Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

5. Congedi parentali per emergenza Covid-19 (art. 25)

Con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla tutela della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001), sono automaticamente convertiti in

congedi per emergenza Covid-19, con riconoscimento dell'indennità e scomputo di congedi parentali.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Può essere riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

In caso di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo-scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

6. Estensione dei permessi retribuiti ex legge 104/1992 (art. 24)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

7. Straordinari della Polizia locale (art. 115)

Il Decreto Cura Italia prevede che per l'anno 2020, il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

È istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

8. Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari (art. 103, comma 5)

Si dispone la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

9. Prestazioni individuali domiciliari o a distanza (art. 48)

Il Decreto Cura Italia amplia la portata di una previsione introdotta dal DL n. 14/2020, prevedendo che in pendenza della sospensione dei servizi educativi e scolastici imposta dai provvedimenti emergenziali, e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità ove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari, o a distanza, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette.

Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa interazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia.

10. Premio per i lavoratori dipendenti (art.63)

Per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro è previsto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro del mese svolti nella propria sede di lavoro.

B- Norme relative agli amministratori locali

11. Permessi retribuiti (Articolo 25 comma 6)

I permessi retribuiti per i Sindaci ex articolo 79 comma 4 del TUEL sono rideterminati in 72 ore in luogo delle attuali 24 e 48 ore mensili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.

Inoltre, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, ossia costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

12. Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane. (art. 73 commi 1 e 3)

I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Va sottolineato come – nella sua formulazione finale – la norma lasci ampia discrezionalità – all'ente locale su come disciplinare tale modalità di svolgimento delle sedute purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del Consiglio, dove previsto, o dal Sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantita “adeguata pubblicità” delle sedute.

Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane.

C- Norme relative ai procedimenti amministrativi

13. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (Art. 103)

La norma prevede una sostanziale proroga dei termini di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio. In particolare, si prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020**. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Pur apprezzando lo spirito della norma si ritiene che il periodo compreso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 come periodo di sospensione della decorrenza dei termini possa non essere sufficiente.

Infine è previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

13. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento al 31 agosto 2020 (art. 104)

La norma proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Va segnalato che la formulazione finale della norma, con l'espressione “ad ogni effetto di legge” è finalizzata a evitare che la proroga potesse ritenersi limitata ai soli fini dell'utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità e non anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dei documenti de quibus (ci si riferisce in particolare alle patenti di guida e alle patenti nautiche che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00 sono equiparati ai documenti di identità)

D- Norme fiscali e finanziarie

14. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

L'articolo 60 prevede la proroga dal 16 al 20 marzo 2020 dei termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria

15. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Il **comma 1**, modificando la disposizione di cui all'articolo 8 del dl n. 9/2020, circoscrive meglio l'ambito delle sospensioni introdotte dal medesimo decreto, stabilendo che la lettera a) del

medesimo comma 8 sospende (fino al 30 aprile) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e le ritenute sui lavori assimilati al lavoro dipendente.

Il **comma 2** stabilisce che le sospensioni dei termini relativi alle ritenute sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, di cui all'art. 8, c. 1, lett. a) del dl 2 marzo 2020, e la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui alla lett. b) del medesimo c. 8, non si limitano al settore alberghiero, come inizialmente previsto, ma si applicano a tutti i soggetti elencati nel seguito del comma. Per quanto concerne i **Comuni**, si ritiene che tali disposizioni si applichino esclusivamente al personale inquadrato in attività riconducibili a quelle elencate nel presente provvedimento (es: asili nido, biblioteche, ONLUS, etc.).

Il **comma 3** stabilisce la sospensione dei versamenti dell'IVA in scadenza nel mese di marzo. La presente sospensione è valida per tutti i soggetti elencati nel precedente comma 2, ivi incluse le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operators.

Il **comma 4** stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione (ritenute sul reddito, IVA, contributi previdenziali e assistenziali premi per l'assicurazione obbligatoria) devono essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020**, oppure mediante rateizzazione fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Il **comma 5** pospone al **30 giugno 2020** il versamento delle quote sospese per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Anche in questo caso è prevista la restituzione rateale dei versamenti sospesi, fino a un **massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

16. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Il comma 1 **sospende i termini per tutti gli adempimenti fiscali e contributivi – diversi dai pagamenti e dall'effettuazione delle trattenute** di legge – che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sempre con riferimento ai “soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”.

Non cambiano i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 1 dl 9/2020, che riformula i termini ordinari). Il **comma 6** fissa il termine per gli adempimenti di cui al comma 1 al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Il **comma 2 sospende i versamenti che scadono tra l'8 e il 20 marzo 2020** limitatamente alle **piccole imprese e alle ditte individuali** con sede in Italia e con compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019:

a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi da lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) del DPR n. 600/1973 trattenute per addizionali regionale e comunale, in qualità di sostituti di imposta

b) IVA

c) contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il successivo **comma 5** fissa il nuovo termine al 31 maggio 2020, anche con rateizzazione tra maggio e settembre. Quanto già versato non è suscettibile di rimborso.

Il **comma 3** specifica che la sospensione del versamento dell'IVA di cui al comma 2, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, si applica indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Il **comma 4**, consolida le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto MEF 24 febbraio 2020 (GU n. 48 del 26 febbraio 2020) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (l'iniziale “zona rossa”).

Il **comma 7 esenta le microimprese con sede in Italia** (ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel 2019), **dall'effettuazione di ritenute d'acconto** (artt. 25 e 25-bis del DPR n. 600/1973), sui ricavi o compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020, a

condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi di tale opzione, i soggetti interessati devono rilasciare **apposita dichiarazione e versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto** in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o con **rateazione di 5 rate mensili** di pari importo, a partire dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni o interessi.

17. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Il comma 1 sospende dall'8 marzo **al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni**. Si deve ritenere che la sospensione operi **anche sui termini per la riscossione coattiva** del credito tributario, quali quelli del nuovo accertamento esecutivo, dettati dall'articolo 1, commi 792 e ss della legge n.160 del 2020- legge di bilancio 2020.

Tra le attività sospese figura anche **l'attività di contenzioso**. Ad oggi, le uniche disposizioni adottate relativamente al contenzioso tributario riguardavano la sola "zona rossa" originaria (dl n.11/2020, artt. 1, 2 e 3), oggi sostituite dall'articolo 83 del presente decreto. Appare problematico il coordinamento tra la norma in commento e il menzionato art. 83. Quest'ultimo prevede infatti la proroga al 15 aprile 2020 delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari. Non pare tuttavia dubbio che il riferimento operato dall'articolo 67 in commento riguardi anche il contenzioso tributario. Sembra opportuno un coordinamento tra le disposizioni varate in contingenza dell'emergenza, per dare certezza agli uffici comunali impegnati nelle attività di recupero delle entrate.

L'art. 67, inoltre, sospende dall'8 marzo al 31 maggio anche i termini per le **risposte da parte degli enti impositori alle istanze di interpello** e i termini per le **risposte dovute a seguito di presentazione di documentazione integrativa**, eventualmente richiesta dallo stesso ente impositore. Sono parimenti rinviati anche i termini di 30 giorni entro cui gli enti impositori invitano i contribuenti alla regolarizzazione delle istanze di interpello già proposte, ma tale norma non sembra direttamente applicabile ai Comuni.

Sono infine rinviati i seguenti termini:

- ammissione al regime di adempimento collaborativo da parte dell'Agenzia delle entrate;
- adesione da parte dell'Agenzia delle entrate a richieste di attivazione di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari da parte di società che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi maggiori di un miliardo di euro annui;
- richiesta di accordi preventivi da parte delle imprese internazionali all'Agenzia delle entrate; di riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, della rettifica in diminuzione del reddito tra imprese associate con attività internazionale.

A norma del **comma 2**, con riferimento alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, riprendono a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine per la loro regolarizzazione (30 giorni). Tale disposizione non sembra interessare i Comuni.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria: div.contr.interpello@agenziaentrate.it

Il **comma 3** sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle seguenti istanze:

- di esecuzione forzata da parte del creditore al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza;
- di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria;
- di istanza di accesso civico a dati e documenti.

Il **comma 4** rende applicabile, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, l'art. 12, d.lgs. 159/2015. In base a tale norma relativa alle conseguenze fiscali e procedurali delle sospensioni disposte a fronte di eventi calamitosi, i termini di prescrizione e decadenza degli uffici degli enti impositori – tra cui i Comuni - che scadono entro il 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (prevedibilmente il 2022).

18. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati Agenzia Entrate-Riscossione (art. 68)

Il **comma 1** sospende i **termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, **derivanti da cartelle di pagamento** nonché da atti di accertamento esecutivo **notificate dall'AdE-R**. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di **giugno** e non sono ammesse rateizzazioni.

La **sospensione** dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 **si applica anche** con riguardo agli atti di accertamento tributario doganale ed **alle ingiunzioni di pagamento e agli atti di accertamento esecutivo** di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi **dagli enti territoriali (comma 2)**.

Il **comma 3** differisce al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo al pagamento rateale connesso alla **cd "rottamazione" dei ruoli** affidati all'AdE-R, ivi incluso quello derivante dalla riapertura dei termini operata con il dl crescita 34/2019. È inoltre differito al 31 maggio il termine di versamento del 31 marzo 2020 relativo ai versamenti per l'estinzione di debiti iscritti a ruolo, da parte di soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

In ragione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il **comma 4** prevede il **differimento delle comunicazioni di inesigibilità** dei carichi affidati agli agenti della riscossione (AdE-R). In particolare, la comunicazione di inesigibilità dei carichi affidati nell'anno 2018, 2019 e 2020 avviene entro il 31 dicembre, rispettivamente, del 2023, 2024 e 2025.

19. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

A quei **contribuenti che rinunciano alle sospensioni** e decidono di effettuare comunque i versamenti, l'articolo 71 riconosce **la possibilità di richiedere apposita menzione nel sito del MEF**.

20. Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

La norma, che non commentiamo nel dettaglio, prevede il **differimento delle udienze e la sospensione dei termini dei procedimenti civili penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**. Tale sospensione, unitamente alle altre misure previste dall'articolo 83, **si applica, ove compatibile, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie**, come previsto dal successivo **comma 21**.

Il **comma 22** abroga l'articolo 1 e 2 del dl n. 11/2020 che prevedeva, per l'originaria "zona rossa" il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino al 22 marzo 2020.

Sembra opportuno che **con riferimento al contenzioso tributario queste disposizioni siano meglio coordinate con quelle dell'articolo 67**, che si ritiene prevalente (sospensione di termini per gli enti impositori, anche con riferimento alle attività di contenzioso, fino al 31 maggio 2020)

21. Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo (art. 95)

L'**articolo 95** sospende, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **fino al 31 maggio**, i **termini di pagamento dei canoni** di locazione e concessori relativi all'affidamento **di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali**. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non è attualmente prevista alcuna rateizzazione.

22. Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (FSC, art. 97)

L'articolo 97 innalza **dal 10% al 20%** del costo complessivo la quota di **anticipazione finanziaria** che l'ente potrà richiedere per ciascun intervento finanziato tramite i c.d. Patti per lo sviluppo. La norma costituisce un'utile **misura per garantire gli investimenti infrastrutturali** previsti nell'ambito del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, nelle attuali condizioni di emergenza.

Per l'accoglimento della richiesta di anticipazione, in caso di interventi infrastrutturali occorre **l'approvazione del progetto esecutivo**. In caso di interventi a favore delle imprese rimane necessaria l'attribuzione formale da parte dell'ente del relativo finanziamento..

23. Differimento di termini amministrativo-contabili (art. 107)

In ragione delle difficoltà amministrative connesse all'emergenza epidemiologica in corso, il **comma 1** sposta il termine entro cui gli enti locali e i loro organismi strumentali devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 originariamente fissato al 30 aprile:

- al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi diversi dalle società destinatari delle norme del d.lgs. 91 del 2011. Conseguentemente per gli enti o organismi pubblici vigilati il termine è differito al 30 settembre 2020;
- **al 31 maggio 2020** per gli enti e i loro organismi destinatari delle disposizioni del titolo I del d.lgs. 118 del 2011, tra i quali **gli enti locali**. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 maggio 2020 mentre il termine per la definitiva approvazione è rinviato al 30 settembre 2020.

Il **comma 2** dispone la proroga **al 31 maggio 2020** del termine per la **deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali**, di cui all'art. 151 comma 1 del TUEL.

Il **comma 3** proroga al 31 maggio 2020 il termine per l'adozione dei bilanci di previsione di cui all'art. 31 del d.lgs. 118 del 2011 (altri enti soggetti alla contabilità armonizzata).

Il **comma 4** stabilisce che **il termine per la determinazione delle tariffe della TARI** e della tari corrispettivo **viene differito al 30 giugno 2020**. Tale termine specifico, eccezionalmente non associato all'approvazione del bilancio di previsione, era stato fissato al 30 aprile dal comma 683-bis della legge di stabilità 2014 (per effetto di modifica ex "Dl fiscale 2019", n.124/19).

Il **comma 5** stabilisce che **i comuni** – in deroga all'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rifiuti – **possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019**, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. Si ritiene che tale facoltà consenta, anche ai Comuni che avessero già attivato le condizioni per l'approvazione delle tariffe dei rifiuti in base ad un PEF elaborato secondo il nuovo metodo ARERA (delibera n.443 del 31 ottobre 2019), di scegliere se proseguire nell'iter già intrapreso o confermare lo schema tariffario 2019. Le modalità di approvazione del PEF 2020 restano invariate e regolate dall'articolo 6 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR): la competenza spetta all'Ente territorialmente competente (EGATO o Comune in caso di assenza o non operatività dell'ente di governo d'ambito).

Il **comma 6** proroga al **30 settembre 2020** del termine per la **presentazione del DUP** all'organo consiliare.

Il **comma 7** dispone il **differimento al 30 giugno 2020 dei termini relativi alle procedure di dissesto e "predissesto"**. Si tratta in particolare di :

- deliberazione dello stato di dissesto (art. 246 co.2 TUEL);
- deliberazione di attivazione delle entrate proprie (art. 251 co. 1 TUEL);
- presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 259 co.1 TUEL)
- presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 261 co.4 del TUEL)
- deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (art. 264, co.1 TUEL)

- delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, co.5, TUEL)
- l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-*quater* commi 1, 2 e 5 TUEL)

Il **comma 8** dispone inoltre il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'intimazione all'ente inadempiente di deliberare di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art. 264 co.2 TUEL).

Il **comma 9** dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per mafia (art. 243-*quinquies* co.1 TUEL).

Il **comma 10** stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto (18 marzo 2020), e fino al 31 agosto 2020 sono differiti i seguenti termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali:

- da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente (art. 141, co. 7);
- da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, il prefetto invia al Ministro dell'interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 143, co. 3);
- da 90 a 180 giorni il termine per il decreto di scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143, co. 4);
- da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (art. 143, co. 12).

24. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109)

L'**articolo 109** dispone deroghe all'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli enti territoriali.

Il comma 1 si riferisce alle Regioni e alle Province autonome.

Il **comma 2** dispone, per il solo esercizio finanziario 2020:

a) al primo periodo, che le **spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica** in corso possono connotarsi di fatto **quali interventi a carattere non permanente**, quindi finanziabili anche mediante **l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione**, ferme restando le priorità da garantire sia alla copertura dei debiti fuori bilancio sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con riferimento a quest'ultimo vincolo, si ritiene che le valutazioni del singolo ente possano ragionevolmente adottarsi ipotizzando una tendenziale invarianza delle risorse programmate in via ordinaria nel ciclo di bilancio.

b) con il secondo periodo, che al finanziamento delle spese correnti in questione potranno concorrere **anche i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia**, escluse quelle destinate espressamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive (art.31, c. 4-bis del DPR 380/2001). **Non viene preso in considerazione** l'utilizzo di avanzi destinati e – soprattutto – il caso degli enti in disavanzo tecnico, che sono soggetti a stringenti limiti nell'impiego degli avanzi. È auspicabile che su questi aspetti ci sia un intervento di ampliamento della portata di questa norma.

25. Rinvio questionari Sose province e città metropolitane (art. 110)

L'art. 110 fissa un termine di 180 giorni, in luogo dei 60 previsti dal decreto direttoriale MEF del 4 marzo 2020, per la compilazione de questionario FP20U per il calcolo dei fabbisogni standard di Province e Città metropolitane. Il termine di adempienza è dunque posticipato al 31 agosto 2020.

26. Sospensione quota capitale mutui enti locali (art. 112)

L'articolo 112 reca una misura di alleggerimento degli oneri di restituzione del debito dei comuni, anch'essa limitata però ai soli **mutui di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti da Cdp**. I c.d. "Mutui Mef" rappresentano solo una piccola quota del debito comunale ed è pertanto prevedibile che l'impatto in termini di risorse liberate non sia sufficiente per assicurare un livello di risorse adeguato alle dimensioni dell'emergenza in atto. **Su questo punto l'ANCI sta sollecitando misure, anche non legislative, per la riduzione degli oneri di rimborso dei mutui di diretta competenza della CDP, e – più in generale – del debito degli enti locali.**

Nello specifico, la norma consente di **rinvviare il pagamento della quota capitale** delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo **alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo**, che rimangono pertanto invariate.

Il **comma 2** vincola l'utilizzo dei risparmi agli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Per l'efficacia della norma deve essere ben chiara la possibilità di impiego delle economie anche per "interventi" di parte corrente.

Il dispositivo non si applica (**comma 3**) alle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013, e successivi rifinanziamenti, nonché alle posizioni debitorie degli enti colpiti da eventi sismici già oggetto di differimento.

27. Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

Il comma 1 prevede la proroga al 30 giugno delle seguenti scadenze connesse alla gestione dei rifiuti:

- a) presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale);
- b) comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- c) comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate, finora prevista al 30 aprile;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto finora al 30 aprile.

28. Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114)

L'articolo 114, considerando l'alto rischio di contagio da COVID-19, istituisce una dotazione di **80 milioni di euro** presso il Ministero dell'Interno per l'anno 2020, al fine di concorrere al finanziamento delle **spese di sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi** di Province, Città metropolitane e Comuni. **75 milioni sono destinati ai Comuni**, i restanti 5 a Province e Città Metropolitane.

E- Misure economiche a sostegno dei lavoratori

29. Indennità professionisti e lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa (Articolo 27)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti titolari di partita iva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'indennità non concorre alla tassazione sui redditi. Il limite di spesa complessivo è pari a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

30. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Articolo 28)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (assicurazione generale obbligatoria) che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. Il limite di spesa complessivo è pari a 2.160 milioni.

31. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Articolo 29)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali non titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Il limite di spesa complessivo è di 103,8 milioni.

32. Indennità lavoratori del settore agricolo (Articolo 30)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è riservata ai soggetti che abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro. Il limite di spesa complessivo è di 396 milioni.

33. Incumulabilità tra indennità (Articolo 30)

Le indennità non sono cumulabili né sono riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza.

34. Indennità lavoratori dello spettacolo (Articolo 38)

Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione. L'indennità è riservata ai lavoratori con almeno 30 giornate nel 2019. Il limite di spesa complessivo è pari a 48,6 milioni di euro.

35. Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Articolo 44)

È istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2020, per i lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività in conseguenza dell'emergenza da COVID-19. Il limite di spesa è di 300 milioni di euro.

36. Premio ai lavoratori dipendenti (Articolo 63)

Bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro – che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, in proporzione del numero di giorni lavorati. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

37. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Articolo 89)

È istituito il Fondo a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo con una dotazione complessiva pari a 130 milioni di cui 80 riservati ad interventi di parte corrente.